



CITTA' DI MASSAFRA

PROVINCIA DI TARANTO

RIPARTIZIONE QUARTA
UFFICIO DEL DIRIGENTE RIP.4
Decreto N. 33 del 18/12/2023

Oggetto: Accorpamento al demanio stradale, ai sensi dell'art. 31, comma 21 della Legge n. 448 del 23.12.1998, di aree situate nel centro abitato ed utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre vent'anni.

DECRETO DI ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 21 della legge n. 448/1998

a favore del Comune di Massafra, con sede in Massafra (TA), alla via Vittorio Veneto n. 15, per l'accorpamento al proprio demanio stradale dei seguenti beni immobili ubicati nel territorio comunale:

- Catasto Terreni del Comune di Massafra, foglio 115, particelle 3348 e 3483, di superficie catastale complessiva di mq 875,00.

IL DIRIGENTE DI RIPARTIZIONE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30/05/2023 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale è stata autorizzata l'acquisizione gratuita al demanio stradale comunale, ai sensi dell'art. 31, comma 21 della legge n. 448 del 23/12/1998, delle aree di proprietà privata di seguito indicate, legittimando la reale situazione di fatto e con il consenso della proprietà immobiliare dei sig.ri Marraffa Angela - -----OMISSIS-----, Marraffa Cosimo - -----OMISSIS-----, Marraffa Giuseppe - -----OMISSIS-----, Marraffa Grazia Maria - -----OMISSIS----- e Marraffa Luigi - -----OMISSIS-----, come da nota prot. n. 52064 del 07/11/2022;

Catasto Terreni del Comune di Massafra:

foglio	particella	Qualità Classe	Superficie	Reddito	
			mq	Dominicale	Agrario
115	3348	Orto 1	536,00	€ 11,07	€ 5,54
115	3483	Orto 1	339,00	€ 7,00	€ 3,50

Dato atto che, con la citata deliberazione n. 69/2023, si dà mandato di procedere all'acquisizione gratuita delle suddette particelle mediante provvedimento finale, da adottarsi con apposito atto del Dirigente, come disposto dall'art. 31, comma 22 della legge n. 448/1998, e per l'effetto attraverso l'emanazione del decreto di accorpamento al demanio stradale comunale;

Rilevato che tale accorpamento è previsto dall'art. 31, comma 21 della legge n. 448/1998, che così recita: *“In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali*

proprietari”;

Appurato che le particelle costituiscono parte del sedime stradale di Via Dei Funari, a tutti gli effetti adibite ad uso pubblico, e che detta destinazione è tuttora in atto e permane ininterrottamente da più di venti anni, né i soggetti proprietari hanno mai interposto opposizione al libero, pacifico ed ininterrotto possesso ed utilizzo a scopi di pubblico transito;

Vista la planimetria catastale delle aree interessate (allegato A);

Accertata la presenza di tutte le condizioni in fatto e in diritto previste dall'art. 31, commi 21 e 22 della legge n. 448/1998 per l'accorpamento al demanio stradale comunale;

Dato atto che l'acquisizione del sedime in argomento non prevede alcun indennizzo per i proprietari cedenti, né per la loro occupazione ed utilizzazione attuale e pregressa per finalità pubbliche;

Dato atto, altresì, che la registrazione e trascrizione del presente decreto avverrà a titolo gratuito, ai sensi dall'art. 31, comma 22 della legge n. 448/1998, e pertanto l'adozione del decreto non comporterà alcun onere in capo al Comune di Massafra;

Visto il decreto sindacale n. 31 del 30/12/2022, con cui il sottoscritto è stato preposto per il periodo fino al 31/12/2023 alla direzione apicale della IV Ripartizione Tecnica dell'Ente, con conseguente attribuzione delle funzioni tecnico gestionali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del TUEL;

DECRETA

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 21 della legge n. 448 del 23/12/1998, in favore del Comune di Massafra – C.F. 80009410731 e P.I. 00858770738, con sede in Massafra (TA), alla via Vittorio Veneto n.15, è disposto l'accorpamento al demanio stradale comunale dei beni utilizzati ad uso pubblico ininterrottamente da oltre vent'anni e catastalmente identificati come segue:

Catasto Terreni del Comune di Massafra:

foglio	particella	Qualità Classe	Superficie	Reddito	
			mq	Dominicale	Agrario
115	3348	Orto 1	536,00	€ 11,07	€ 5,54
115	3483	Orto 1	339,00	€ 7,00	€ 3,50

Intestatari catastali e proprietà attuale:

- Marraffa Angela nata a -----OMISSIS-----;
- Marraffa Cosimo nato a -----OMISSIS-----;
- Marraffa Giuseppe nato a -----OMISSIS-----;
- Marraffa Grazia Maria nata a -----OMISSIS-----;
- Marraffa Luigi nato -----OMISSIS-----.

Art. 2 – Di dare atto che il presente decreto dispone il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili sopraindicati in capo al Comune di Massafra, ad ogni effetto di legge, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Le aree di cui sopra sono assoggettate ad ogni effetto di legge al regime pubblico proprio del demanio comunale.

Art. 3 – Di chiedere la registrazione e la trascrizione catastale del presente decreto rispettivamente presso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Servizio Pubblicità Immobiliare, competenti per territorio, ai sensi dell’art. 31, comma 22 della legge n. 448/1998, dando atto che, ai sensi della medesima norma, l’esecuzione di dette formalità è a titolo gratuito.

Art. 4 – Di esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni responsabilità in merito alla trascrizione del presente decreto di accorpamento.

Art. 5 – Di dare atto che le aree accorpate verranno classificate tra i beni demaniali del Comune di Massafra ed assoggettate ad ogni effetto di legge al proprio regime giuridico.

Art. 6 – Di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Massafra per 30 giorni consecutivi, entro i quali chiunque può presentare reclami e/o opposizioni.

Art. 7 – Di notificare il presente decreto, ai sensi della legge n. 241/1990, alla proprietà cedente.

Art. 8 – Di dare atto, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge n. 241/1990, che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Puglia nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.

Il Dirigente IV Ripartizione
Ing. Giuseppe Iannucci